



Cap. II Il Testo unico commentato

Si riportano e si commentano (*con carattere corsivo*) le singole norme del T.U.

I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO

Art. 1 (L) - Oggetto

1. Il presente T.U. disciplina l'espropriazione, anche a favore di privati, dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità. (L)

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione. (L)

3. *Abrogato dal D.Lgs. n. 302/2002.*

4. Le norme del presente Testo unico non possono essere derogate, modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa, con specifico riferimento a singole disposizioni. (L)

La nuova normativa riproduce sostanzialmente il paradigma già utilizzato dalla celebre legge del 1865, in cui sono presenti tre fasi del procedimento ablatorio consistenti sommariamente: a) nell'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio; b) nella dichiarazione di pubblica utilità e c) nell'emanazione del decreto di esproprio (Titolo I del D.P.R. 327/2001).

L'art. 1 definisce l'ambito oggettivo di applicazione del Testo unico. Sono state previste le espropriazioni di beni immobili avendo la legge delega fatto riferimento alle espropriazioni immobiliari. Il comma 1 comprende nella disciplina del T.U. sia l'espropriazione di beni, sia quella di diritti. L'espressione "diritti" comprende nell'oggetto dell'esproprio oltre che il diritto di proprietà anche i diritti reali minori (diritto di servitù, ecc.) ovvero i diritti reali di godimento (C.d.S., Ad. Plen. 18 luglio 1983, n. 21).

Il comma 2 chiarisce che sono disciplinate dal T.U. anche le e. per interventi diversi dalle opere pubbliche o di pubblica utilità, che hanno per fine l'utilizzazione da parte della collettività di beni o terreni di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione (beni di rilievo culturale, aree destinate a verde pubblico). Il comma 4 comprende la "norma di salvaguardia" che ha il fine di preservare il T.U. da modifiche od abrogazioni tacite, come previsto dall'art. 1, c. 3, del T.U. n. 267/2000. Da rilevare che nelle zone destinate da PRG a verde agricolo si possono legittimamente realizzare impianti produttivi (C.d.S., Sez. V, sent. del 18 settembre 2007).